

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 13.06.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale omissis/18, promossa con citazione notificata in data 21.02.18

**DA**

**TIZIO**

**ATTORE**

**CONTRO**

**BANCA**

**CONVENUTA**

All'udienza del 13.06.19 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 *octies* D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione notificata in data 21.02.18 ha convenuto in giudizio la BANCA al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma pari ad euro 44.129,48, ad essa indebitamente corrisposta.

L'attore deduce, in particolare, di aver stipulato in data 20.11.02 con la convenuta un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per l'importo di euro 165.000,00 e lamenta l'applicazione da parte della banca convenuta di un tasso di interesse superiore a quello contrattualmente convenuto.

Chiede, pertanto, previo accertamento della corresponsione di interessi illegittimi alla convenuta e previa rimodulazione del piano di ammortamento, la condanna della controparte alla ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma pari ad euro 44.129,48 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; chiede, in via subordinata, la condanna della convenuta ex art. 2041 c.c. al pagamento dell'indennizzo, in proprio favore, a fronte del suo indebito arricchimento e della propria conseguente diminuzione patrimoniale. Chiede, in ogni caso, la condanna della convenuta ex artt. 91 e 96 c.p.c. in caso di sua resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave, nonché la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio la BANCA eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito fatto valere da parte attrice è stato oggetto di

*Sentenza Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò n. 5766 del 13 giugno 2019*

cessione prima dell'instaurazione del giudizio. Contesta, comunque, le doglianze della controparte e chiede il rigetto delle domande svolte dalla medesima.

Orbene, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Ed invero, risulta dagli atti (v. doc. n. 1 convenuta) che, al momento della notifica dell'atto di citazione, la convenuta non fosse più titolare del rapporto controverso in quanto il medesimo era stato oggetto di cessione da parte della stessa alla società ALFA s.r.l. - circostanza, peraltro, non contestata in modo specifico dall'attore- e risulta, altresì, che di tale cessione è stata regolarmente data notizia da parte della cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.03, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 T.U.B.

Peraltro, dagli atti risulta che la convenuta, con missiva in data 3.1.17 prodotta dallo stesso attore (v. doc. n. 6), gli aveva comunicato che il contratto era ormai nella titolarità della ALFA s.r.l. a seguito di un'operazione di cartolarizzazione e che tale rapporto era gestito da BETA s.p.a..

Non è stata, del resto, disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del soggetto legittimato, poiché l'istituto non è volto a sanare errori inescusabili dell'attore nell'individuazione del convenuto, come del resto non potrebbe disporsi secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio, l'integrazione del contraddittorio, non avendo l'attore citato in giudizio almeno uno dei legittimi contraddittori.

Nella fattispecie in esame va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di BANCA con riferimento alla citazione notificata in data 21.02.18.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della BANCA s.p.a. con riferimento alla citazione notificata in data 21.02.18;
- condanna TIZIO a rimborsare alla BANCA s.p.a. le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.700,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 13.06.19

Il Giudice  
dott. Guido Macripò